

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 346

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa dei Deputati MIGLIORI e NUMEROSO

Annunziata il 17 febbraio 1949

Aggiunte e modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e istituzione di ruoli speciali per il personale non di ruolo degli enti pubblici locali

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 vennero approvate norme speciali per il trattamento economico e giuridico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato e con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1948, n. 246 venne approvato il Regolamento di esecuzione del predetto decreto legislativo.

Con successivo decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 fu approvata l'istituzione di ruoli speciali per la sistemazione del personale non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Alcune delle disposizioni contenute nei predetti provvedimenti furono estese al personale non di ruolo in servizio presso gli enti pubblici locali con decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e ciò in base alla norma contenuta nell'articolo 19 del citato decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Senonché per il personale non di ruolo degli enti locali non sono stati finora istituiti i ruoli speciali di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, né vennero estese ai dipendenti di ruolo e non di ruolo degli enti predetti alcune agevolazioni di carattere transitorio per il loro collocamento a riposo.

In conseguenza si è verificata una notevole disparità di trattamento fra le categorie del personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato e presso le amministrazioni pubbliche locali.

Motivi di evidente equità e giustizia suggeriscono di estendere, nei limiti consentiti dall'ordinamento autonomo degli enti locali, anche al personale di detti enti le provvidenze stabilite a favore dei dipendenti statali.

Questa esigenza fondamentale intendiamo soddisfare con la proposta di legge che presentiamo alla vostra approvazione.

La proposta prevede perciò:

a) La istituzione di ruoli speciali per il personale non di ruolo in servizio presso gli enti pubblici locali, mediante il collocamento in detti ruoli del personale che, riuscito idoneo nei concorsi interni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 ed all'articolo 1 della legge, non abbia potuto trovare sistemazione nei ruoli ordinari nei termini prescritti dagli articoli suddetti (articolo 1).

Abbiamo ritenuto però di dover dare un carattere facoltativo all'istituzione di detti ruoli speciali, per il dovuto rispetto all'autonomia degli enti interessati.

b) La proroga di alcuni termini previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 e dalla legge 8 marzo 1949, n. 99, alla scadenza del primo anno di entrata in vigore della legge di cui alla presente proposta (articoli 2 e 4).

c) L'esenzione dal titolo di studio prescritto per i posti del gruppo C in analogia a quanto si è praticato per il gruppo corri-

## DOCUMENTI. — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

spondente del personale statale non di ruolo (articolo 2).

d) La facoltà delle amministrazioni comunali e provinciali di destinare, per esigenza di servizio e di bilancio, il personale compreso nei ruoli speciali al gruppo corrispondente delle aziende, dei corpi o degli uffici speciali da esse vigilati o dipendenti: ciò in analogia a quanto disposto per il personale statale nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 (articolo 5).

e) La facoltà dei dipendenti di ruolo di chiedere il collocamento a riposo entro un anno dall'entrata in vigore della nuova legge proposta, col beneficio di un aumento di cinque anni di servizio, sia per conseguire

il diritto a pensione, sia per la liquidazione della medesima (articolo 7); ciò è consentito anche al personale non di ruolo, ma solo ai fini di conseguire il diritto alla pensione (articolo 8).

È fatta salva la facoltà delle Amministrazioni interessate di non accettare le domande di collocamento a riposo per ragioni di servizio (articoli 7 e 8).

Riteniamo che la presente proposta di legge sodisfi in modo più conforme a criteri di equità e di giustizia le aspettative e le aspirazioni del personale di ruolo e non di ruolo degli enti pubblici locali e nel contempo rispetti e salvaguardi l'ordinamento autonomo e gli interessi delle amministrazioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il personale non di ruolo degli enti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, risultato idoneo nei concorsi interni per titoli di cui all'articolo 3 del citato decreto ed all'articolo 1 della legge 8 marzo 1949, n. 99, e che non avrà trovato sistemazione nei ruoli ordinari di ciascun ente per mancanza di posti disponibili nei termini fissati dalle disposizioni predette, potrà essere collocato in ruoli speciali mediante deliberazione degli enti interessati.

Il collocamento nei ruoli speciali viene fatto in base alla graduatoria di merito dei concorsi interni per titoli.

### ART. 2.

Il quadriennio di servizio prescritto per l'ammissione ai concorsi interni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 e dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1949, n. 99, viene determinato alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Per l'ammissione ai suddetti concorsi si può prescindere dal titolo di studio per il personale di gruppo C e per i salariati.

### ART. 3.

Per il personale collocato nei ruoli speciali di cui all'articolo 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti organici vigenti per il personale di

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ruolo presso ciascuna Amministrazione, nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale medesimo.

ART. 4.

Al personale compreso nei ruoli speciali previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 ed agli articoli 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.

Il termine di quattro anni di cui al 1° comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 decorre dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

Le amministrazioni dei comuni e delle provincie hanno la facoltà, in relazione alle esigenze di servizio e di bilancio, di trasferire il personale compreso nei ruoli speciali al gruppo corrispondente di aziende, di corpi o di uffici speciali da essi vigilati o dipendenti.

ART. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano a coloro i quali siano assunti per incarichi o prestazioni che non fanno sorgere un vero rapporto d'impiego, nonché al personale non di ruolo provvisto di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato, dei comuni, delle provincie, delle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza o degli istituti di previdenza.

ART. 7.

Gli impiegati e salariati di ruolo degli enti indicati nell'articolo 1 potranno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia la loro anzianità di servizio, chiedere il collocamento a riposo.

Al personale suddetto sarà concesso un aumento di cinque anni di servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento della anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione.

Gli enti e gli interessati verseranno, a rate annuali non superiori a cinque, ai competenti istituti di previdenza le quote di contributo rispettivamente dovute per il quinquennio.

Sarà in facoltà degli enti di accogliere o meno le domande di collocamento a riposo in relazione alle esigenze dei propri servizi.

ART. 8.

Agli impiegati e salariati non di ruolo degli enti di cui all'articolo 1 potrà essere esteso il trattamento previsto dal precedente articolo 7 per il personale di ruolo, qualora l'aumento di cinque anni di servizio consenta di conseguire diritto alla pensione.

In tale caso al personale suddetto non sarà applicabile il trattamento di cui all'articolo 3 della legge.

È fatta salva agli enti la facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.